REGOLAMENTO (CE) N. 1990/95 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1942/95 che stabilisce per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996 le modalità d'applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dagli accordi europei tra le Comunità ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, dall'altra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità euorpee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra [1], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità euorpee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra [2], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra [3], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra [4], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra [5], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra [6], in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3379/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli e per la birra [7], in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round [8], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1942/95 della Commissione [9] prevede, all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), alcume indicazioni da apporre nella casella 20 della domanda di titolo e nel titolo; che è necessario chiarirne il testo;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1942/95 dà adito a confusione; che è quindi necessario completarne il testo, distinguendo tra i due tipi di quota;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1942/95 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 1, il testo della lettera e), è sostituito dal seguente:

« e) la domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture:

— letra a) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1942/95,

— letra b) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CE) n° 1942/95,

— Artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1942/95,

[1] GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.
[2] GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.
[3] GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 14.
[4] GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 17.
[5] GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.
[6] GU n. L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.
[7] GU n. L 366 del 31. 12. 1994, pag. 3.
[8] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[9] GU n. L 186 del 5. 8. 1995, pag. 30.

— Artikel 1, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1942/95,

— Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 1942/95,

— Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 1942/95,

— Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1942/95,

— Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1942/95,

— Article 1 (1) (a) of Regulation (EC) No 1942/95,

— Article 1 (1) (b) of Regulation (EC) No 1942/95,

— article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CE) n° 1942/95,

— article 1er paragraphe 1 point b) du règlement (CE) n° 1942/95,

— articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1942/95,

— articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1942/95,

— artikel 1, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1942/95,

— artikel 1, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1942/95,

— Nº 1, alínea a), do artigo 1º do Regulamento (CE) nº 1942/95,

— Nº 1, alínea b), do artigo 1º do Regulamento (CE) nº 1942/95,

— Asetuksen (EY) N:o 1942/95 1 artiklan 1 kohdan a alakohta,

— Asetuksen (EY) N:o 1942/95 1 artiklan 1 kohdan b alakohta,

— Artikel 1.1 a i förordning (EG) nr 1942/95,

— Artikel 1.1 b i förordning (EG) nr 1942/95.»

2. All'articolo 3, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora lo stesso interessato presenti più di una domanda per lo stesso paese di origine relativa:

a) ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), oppure

b) ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b),

tutte le sue domande relative ai prodotti contemplati alla stessa lettera sono irricevibili.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 1995.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione